

Ordinanza sull'adozione (OAdoz)

Avamprogetto

del xx. xxx 2009

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 269c capoverso 3 e 316 capoverso 2 del Codice civile¹ (CC);
visti gli articoli 15 capoverso 3 e 26 della legge federale del 22 giugno 2001² relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina:

- a. la procedura per l'accoglimento di adottandi;
- b. l'autorizzazione al collocamento in vista d'adozione e la relativa vigilanza;
- c. gli emolumenti per le adozioni internazionali.

² Sono fatte salve le disposizioni del diritto federale e cantonale concernenti la protezione dei minori.

Art. 2 Autorità competenti

¹ All'Ufficio federale di giustizia (UFG) compete:

- a. l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 2 LF-CAA in qualità di autorità centrale federale;
- b. l'autorizzazione al collocamento in vista d'adozione e la relativa vigilanza.

² Può emanare istruzioni per proteggere i minori e impedire abusi nell'ambito delle adozioni internazionali e dei collocamenti in vista d'adozione.

³ All'autorità cantonale di cui all'articolo 316 capoverso 1^{bis} CC (autorità cantonale) compete:

- a. l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3 LF-CAA in qualità di autorità centrale cantonale;
- b. la procedura di autorizzazione per l'accoglimento di adottandi;

¹ RS 210

² RS 211.221.31

- c. la vigilanza sulla futura famiglia adottiva.

Art. 3 Bene del minore

L'adozione può avvenire soltanto se l'insieme delle circostanze lascia presumere che servirà al bene del minore.

Sezione 2: Accoglimento di adottandi

Art. 4 Obbligo di autorizzazione

Chi desidera accogliere un adottando deve disporre della relativa autorizzazione dell'autorità cantonale.

Art. 5 Idoneità all'adozione

¹ L'autorità cantonale verifica se i futuri genitori adottivi sono idonei a garantire il bene e a soddisfare le esigenze del minore.

² L'idoneità sussiste se:

- a. le qualità personali, lo stato di salute, il tempo a disposizione, la situazione finanziaria, l'idoneità a educare, nonché le condizioni abitative dei futuri genitori adottivi garantiscono la cura, l'educazione e la formazione del minore;
- b. tutte le circostanze, in particolare le motivazioni dei futuri genitori adottivi, lasciano presumere che l'adozione servirà al bene del minore;
- c. i futuri genitori adottivi sono pronti ad accettare il minore con la sua indole e a fargli conoscere il Paese in cui ha vissuto prima dell'accoglimento (Paese d'origine) e la relativa cultura in maniera adeguata alla sua età;
- d. non è messo in pericolo il bene di altri figli dei futuri genitori adottivi;
- e. non esistono impedimenti legali all'adozione.

³ L'idoneità viene verificata in modo approfondito se:

- a. si teme che l'età o lo stadio di sviluppo del minore, soprattutto se ha già compiuto quattro anni, possano rendergli difficile l'integrazione nel nuovo ambiente;
- b. il minore presenta problemi di salute o disabilità fisiche o mentali;
- c. s'intendono accogliere contemporaneamente più minori;
- d. nella famiglia vivono già diversi minori;
- e. la differenza d'età tra il minore e uno dei futuri genitori adottivi supera i 45 anni;
- f. uno dei futuri genitori adottivi non è coniugato o non può adottare congiuntamente con il coniuge.

⁴ Per la verifica l'autorità cantonale ricorre a:

- a. una persona che dispone di una qualifica specialistica nel settore sociale o in psicologia e che ha maturato un'esperienza professionale in materia di assistenza di minori o di adozione; oppure
- b. un competente servizio di collocamento in vista d'adozione.

⁵ L'autorità cantonale può prescrivere di frequentare un corso preparatorio adeguato.

Art. 6 Certificazione di idoneità

¹ Se le condizioni dell'articolo 5 capoversi 1 e 2 sono soddisfatte, l'autorità cantonale certifica l'idoneità all'adozione mediante decisione.

² La certificazione ha una validità massima di tre anni. Contiene indicazioni sul Paese d'origine, l'età minima e massima, nonché il sesso del minore da accogliere. Precisa se possono essere accolti minori con esigenze particolari.

³ Può essere subordinata a oneri e condizioni.

Art. 7 Autorizzazione

¹ Per il rilascio dell'autorizzazione all'accoglimento di un minore occorrono i seguenti documenti:

- a. la certificazione di idoneità dei futuri genitori adottivi;
- b. un rapporto medico sulla salute del minore e un rapporto sulla vita del minore fino ad allora;
- c. il consenso dei genitori del minore all'adozione o una dichiarazione dell'autorità competente del Paese d'origine del minore, che attesti che il consenso è stato dato conformemente alla legge o indichi le ragioni per le quali tale consenso non può essere dato;
- d. la dichiarazione dell'autorità competente secondo il diritto del Paese d'origine del minore, che attesti che quest'ultimo può essere affidato ai futuri genitori adottivi in Svizzera.

² L'autorità cantonale può esigere ulteriori documenti.

³ L'autorità cantonale può chiedere che i documenti siano presentati in originale. Se non sono redatti in una delle lingue ufficiali svizzere, può richiederne la traduzione.

⁴ L'autorizzazione deve indicare il nome, la data e il luogo di nascita del minore.

⁵ Può essere subordinata a oneri e condizioni.

⁶ In caso di procedure secondo la Convenzione dell'Aia sull'adozione, l'autorità cantonale decide prima dell'arrivo del minore se rilasciare l'autorizzazione (art. 8 cpv. 1 LF-CAA). Negli altri casi decide dopo l'arrivo del minore e per i minori nati in Svizzera dopo l'accoglimento.

Art. 8 Autorità cantonale degli stranieri

¹ L'autorità cantonale trasmette la certificazione di idoneità o l'autorizzazione all'accoglimento di un minore straniero all'autorità cantonale degli stranieri.

² L'autorità cantonale degli stranieri decide se rilasciare il visto o assicurare la concessione del permesso di dimora per il minore e comunica la propria decisione all'autorità cantonale.

³ Se è stata rilasciata soltanto una certificazione di idoneità, l'autorità cantonale degli stranieri o, con il suo consenso, la rappresentanza svizzera nel Paese d'origine del minore può rilasciare il visto o il permesso di dimora soltanto dopo aver verificato se:

- a. siano stati presentati i documenti di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettere b-d;
- b. siano rispettati eventuali oneri e condizioni;
- c. i futuri genitori adottivi abbiano acconsentito per iscritto all'accoglimento del minore;
- d. l'autorità cantonale abbia fornito il proprio consenso, se aveva esplicitamente posto tale condizione.

Art. 9 Obbligo di comunicazione

¹ I futuri genitori adottivi devono comunicare all'autorità cantonale entro dieci giorni l'arrivo del minore.

² Devono comunicare tempestivamente all'autorità cantonale qualsiasi cambiamento importante della situazione.

³ L'autorità cantonale informa l'autorità tutoria e, all'occorrenza, l'autorità cantonale degli stranieri della nomina di un tutore (art. 18 LF-CAA) o di un curatore (art. 17 LF-CAA).

Art. 10 Vigilanza

¹ L'autorità cantonale designa una persona o un ufficio competente, che visiti la futura famiglia adottiva ogni volta che ciò si riveli necessario. Sulle visite viene steso un verbale.

² L'autorità cantonale si accerta che siano rispettate le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, nonché gli oneri e le condizioni pertinenti. Valuta in qualsiasi maniera idonea l'assistenza fornita al minore.

³ Se si riscontrano lacune o difficoltà, l'autorità cantonale invita i futuri genitori adottivi a prendere immediatamente le misure necessarie per rimediare. Sulle misure e la loro attuazione viene steso un verbale.

⁴ All'occorrenza, l'autorità cantonale informa il tutore e l'autorità di protezione dei minori competente.

Art. 11 Revoca o ritiro della certificazione di idoneità o dell'autorizzazione

¹ Se a posteriori risulta che non erano soddisfatte le condizioni per il rilascio, l'autorità cantonale revoca la certificazione di idoneità o l'autorizzazione.

² Se risulta che non sono più soddisfatte le condizioni per il rilascio, l'autorità cantonale ritira la certificazione di idoneità o l'autorizzazione.

³ Se il minore si trova già in Svizzera, l'autorità cantonale invita il rappresentante legale o la competente autorità di protezione dei minori a sistemarlo altrove entro un termine adeguato.

⁴ Se vi è pericolo nel ritardo, l'autorità cantonale sistema il minore subito altrove in misura provvisoria, all'occorrenza facendo ricorso ad altre autorità.

Sezione 3: Collocamento in vista d'adozione**Art. 12** Definizione

Per attività di collocamento in vista d'adozione si intende la segnalazione della possibilità di adottare un minore.

Art. 13 Principio

¹ Chi intende esercitare in Svizzera l'attività di collocamento in vista d'adozione (servizio di collocamento in vista d'adozione) necessita di un'autorizzazione dell'UFG.

² L'autorizzazione può essere rilasciata a persone giuridiche di diritto pubblico e alle persone giuridiche di pubblica utilità di diritto privato, se le persone fisiche responsabili del collocamento in vista d'adozione soddisfano le condizioni per l'autorizzazione.

³ Per l'attività di collocamento in vista d'adozione da parte delle autorità di protezione dei minori non è necessaria alcuna autorizzazione.

Art. 14 Condizioni di autorizzazione

¹ Chi presenta una domanda di rilascio dell'autorizzazione all'attività di collocamento in vista d'adozione deve:

- a. garantire un accompagnamento professionale, in particolare dimostrando di disporre di esperienza o di una formazione specialistica nel settore delle adozioni;
- b. conoscere e rispettare il diritto svizzero in materia di adozione e quello dei Paesi d'origine dei minori;
- c. disporre di sufficienti conoscenze della situazione culturale e sociale dei Paesi d'origine dei minori;

- d. esporre i metodi di lavoro previsti, indicando in particolare come intende assicurare l'informazione, la preparazione, l'accompagnamento e l'assistenza dei futuri genitori adottivi;
- f. indicare le tariffe previste per l'attività di collocamento in vista d'adozione.

² Le persone giuridiche di diritto privato devono inoltre allegare il proprio statuto e la lista dei propri organi.

³ L'UFG può richiedere ulteriori informazioni.

Art. 15 Rilascio dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione all'attività di collocamento in vista d'adozione viene rilasciata per al massimo cinque anni.

² Può essere subordinata a oneri e condizioni.

Art. 16 Cambiamento della situazione

Qualsiasi cambiamento di fatti determinanti deve essere comunicato all'UFG.

Art. 17 Contatto tra genitori adottivi e minore

Il servizio di collocamento in vista d'adozione può mettere in contatto i futuri genitori adottivi e il minore soltanto una volta accertato che siano soddisfatte le condizioni per il suo accoglimento.

Art. 18 Informazioni e consulenza

¹ Il servizio di collocamento in vista d'adozione deve trasmettere ai futuri genitori adottivi tutte le informazioni che possiede sul minore e sui suoi genitori.

² Deve informare i futuri genitori adottivi delle difficoltà che potrebbero insorgere in relazione all'adozione prevista.

Art. 19 Compenso

Il servizio di collocamento in vista d'adozione ha diritto soltanto a un adeguato compenso per la sua attività e al rimborso delle spese.

Art. 20 Documentazione

¹ Il servizio di collocamento in vista d'adozione deve allestire una documentazione per ogni minore collocato e conservarla.

² Su richiesta, la documentazione deve essere consegnata all'autorità cantonale o all'UFG.

Art. 21 Obbligo d'informazione e d'edizione

Il servizio di collocamento in vista d'adozione presenta ogni anno all'UFG un rapporto sulla propria attività e, su richiesta, gli fornisce ogni informazione aggiuntiva, gli permette di consultare i documenti e glieli consegna. L'UFG può emanare direttive riguardanti la forma e il contenuto del rapporto annuale.

Art. 22 Obbligo del segreto

¹ Fatto salvo l'articolo 21, il servizio di collocamento in vista d'adozione e i suoi ausiliari devono serbare il segreto su quanto appreso nell'esercizio della loro attività.

² L'obbligo del segreto permane anche dopo la cessazione dell'attività di collocamento in vista d'adozione.

Art. 23 Sanzioni

¹ L'UFG ritira l'autorizzazione se il servizio di collocamento in vista d'adozione:

- a. non soddisfa più le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione;
- b. viola ripetutamente o gravemente i doveri previsti dalla presente ordinanza.

² L'UFG può infliggere una multa disciplinare fino a 5000 franchi a chiunque eserciti l'attività di collocamento in vista d'adozione senza esservi autorizzato.

Art. 24 Assistenza amministrativa

L'autorità cantonale:

- a. informa d'ufficio l'UFG se constata fatti che lasciano presumere che l'attività di un servizio di collocamento in vista d'adozione violi le disposizioni della presente ordinanza;
- b. si pronuncia, su invito dell'UFG, sulle domande di rilascio o di rinnovo di autorizzazioni oppure sull'opportunità di ritirare un'autorizzazione;
- c. effettua ulteriori accertamenti su richiesta dell'UFG.

Sezione 4: Emolumenti per le adozioni internazionali**Art. 25** Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004³.

Art. 26 Assoggettamento a emolumenti

Sono soggette a emolumento le seguenti prestazioni dell'UFG:

³ RS 172.041.1

- a. il rilascio di informazioni come pure la ricezione, l'esame e la trasmissione di comunicazioni, rapporti e decisioni delle competenti autorità centrali cantonali ed estere, nonché di altre autorità pubbliche o di organizzazioni debitamente abilitate;
- b. l'adozione di tutte le misure necessarie per permettere la partenza del minore dal suo Paese d'origine o il suo arrivo nello Stato di accoglienza e il suo soggiorno permanente in quest'ultimo, compresa la sua sistemazione;
- c. il rilascio di un documento d'entrata secondo l'articolo 10 LF-CAA.

Art. 27 Calcolo degli emolumenti

¹ L'emolumento per le prestazioni di cui all'articolo 26 lettere a e b è calcolato in base al tempo impiegato e ammonta da 200 a 1000 franchi, comprese le spese.

² L'emolumento per il rilascio di un documento d'entrata secondo l'articolo 10 LF-CAA si basa sull'ordinanza del 29 novembre 2006⁴ sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere.

Art. 28 Riduzione o condono degli emolumenti

Su richiesta scritta, l'UFG può ridurre o condonare l'emolumento di cui all'articolo 27 capoverso 1, in particolare in caso di indigenza dell'assoggettato o per altri motivi importanti.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 29 Abrogazione del diritto previgente

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. Ordinanza del 29 novembre 2002⁵ sugli emolumenti per le prestazioni in materia d'adozione internazionale;
2. Ordinanza del 29 novembre 2002⁶ sul collocamento in vista d'adozione.

Art. 30 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

⁴ RS 191.11

⁵ RU 2002 4158, 2006 3385

⁶ RU 2002 4160

x. xxx 2009

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova